



Direzione Generale
Piazza Igea n.1
97100-RAGUSA

Telefono
0932/234219

FAX
0932/227588

EMAIL
direttore.generale@asp.rg.it

WEB
www.asp.rg.it

ASP - RAGUSA

DATA _____ PROTOCOLLO GENERALE
PROT. _____ N.PROT. U - 0013317
_____ DEL 18/06/2015

Alla FIALS

Al Collegio IPASVI

Oggetto: Sentenza n. 7776/2015 della Corte di Cassazione- richiesta pagamento tassa di iscrizione all'Albo dei professionisti dipendenti.

E' pervenuta richiesta affinché l'Azienda si faccia carico sia delle spese che i professionisti dipendenti sostengono per la iscrizione annuale all'Albo/ordine/Collegio, sia per quelle già sostenute nei cinque anni precedenti, richiamando, all'uopo, la sentenza citata in oggetto, nella quale si affermerebbe che, se tale pagamento viene anticipato dal dipendente nell'interesse esclusivo del datore di lavoro, deve essere da questi rimborsato.

Approfondita la questione e sentito il Direttore della U.O.C. Affari Generali, Sviluppo organizzativo e risorse umane, si comunica quanto segue.

Si ritiene opportuno premettere, come è ben noto, che le sentenze della Corte di Cassazione, peraltro non a Sezioni Unite, non hanno efficacia "erga omnes" ma esclusivamente "inter partes" e che la questione oggetto di decisione non riguarda Aziende del S.S.N. ma il Comune di Napoli e le problematiche connesse alla iscrizione/reiscrizione all'albo speciale di un proprio avvocato interno.

Venendo al merito del quesito va detto che sul punto si riscontra una diversa posizione assunta, da un lato, dalla Corte di Cassazione con la presente decisione e con altre più remote (vedi sentenza 3928/2007) e dall'altro dalla Corte dei conti in sede di controllo (con vari pareri: Sez. contr. Sardegna 2007/01; Sez. contr. Piemonte 2007/2; Sez. contr. Toscana 2008/11/P, Sez. Contr. Emilia Romagna n. 10/2009) e dal Ministero dell'Interno (parere del 12-9-2008).

Nella pronunzia della Corte di Cassazione si afferma, in sostanza, che le spese necessarie per l'esercizio della professione, comprese quelle per l'iscrizione all'albo professionale, siano sostenute esclusivamente nell'interesse del datore di lavoro e debbano, quindi, essere poste a suo carico.

In quelle della Corte dei Conti in sede di controllo si rileva come l'iscrizione all'albo rappresenti, piuttosto, un imprescindibile requisito per lo svolgimento dell'attività professionale del dipendente, che, per quanto attiene alle Aziende del S.S.N. ed il personale medico e infermieristico, deve essere posseduto ancor prima della assunzione in servizio e, pertanto,

deve essere da lui garantito con il pagamento della tassa annuale di iscrizione.

In alcune pronunzie si richiamano pure i forti vincoli legislativi sempre presenti in materia di spesa complessiva per il personale delle pubbliche amministrazioni e si manifesta l'avviso che, anche per il caso all'esame, sussista comunque il generale divieto di porre a carico degli enti pubblici oneri non previsti dalla contrattazione collettiva e da quella individuale.

Analoghe affermazioni compaiono nel parere del Ministero dell'Interno, in cui viene evidenziata come, in assenza di disposizioni di legge o negoziali non possa riconoscersi un obbligo dell'Amministrazione a sostenere gli oneri in questione.

Si ritiene di aderire appieno a tale ultima impostazione.

Si tratta, infatti, nel caso del personale in parola, di attività che può essere svolta solo in presenza del requisito, imprescindibile e permanente, preesistente all'assunzione, della iscrizione dell'interessato ad un ordine/collegio professionale.

Il mantenimento di tale requisito, che resta affidato alla sua responsabilità, comporta vari obblighi, tra cui anche quello di provvedere agli adempimenti connessi alla corresponsione della quota annuale di iscrizione al proprio albo/elenco professionale, che non possono riguardare in alcun modo l'ente datore di lavoro.

Appare significativo a tal proposito, il fatto che gli strumenti di contrattazione collettiva, non abbiano mai previsto, alcun specifico onere a carico dell'amministrazione.

A ciò va aggiunta la considerazione dirimente che, in assenza di espresse disposizioni di legge sul punto, debba prevalere la scrupolosa osservanza dei vigenti criteri di contenimento degli oneri in materia di spesa del personale.

La presente, oltre che ai destinatari, viene resa nota a tutto il personale dipendente a mezzo pubblicazione sul sito internet e sull'Albo Aziendale.

**Il Direttore Generale
Dott. Maurizio Arico'**

